



CODICE ETICO PER IMPRESE OPERANTI NEI SERVIZI DI TRASLOCO

Premessa

Il codice etico, di seguito “Codice”, contiene norme comportamentali mirate a qualificare l’attività delle imprese aderenti secondo i principi della correttezza e della buona fede volti ad improntare la condotta degli operatori economici che intendano agire responsabilmente sul mercato. Con l’adesione ad esso l’impresa riconosce la dimensione di interesse sociale e di pubblica utilità del servizio di trasloco che, per sua natura, viene effettuato in un momento rilevante nella vita delle persone sia fisiche che giuridiche.

Titolo I Principi generali

Art. 1 – Finalità e destinatari del codice

Le finalità del presente Codice sono quelle di uniformare l’attività di impresa ai migliori standard di condotta in linea con i principi della responsabilità sociale d’impresa, nonché di stimolare la crescita professionale degli imprenditori e la promozione di un mercato libero e competitivo.

Il presente Codice si rivolge alle imprese che ad esso aderiscono, facenti parte del settore dei servizi per il trasloco; le suddette imprese avranno cura di adottare le misure idonee per vincolare all’osservanza del presente Codice i propri amministratori, dipendenti e dirigenti.

L’impresa aderente si impegna altresì a coinvolgere anche fornitori, consulenti e collaboratori esterni al rispetto dei principi che ispirano il presente Codice.

Art. 2 – Principi generali

Nello svolgimento della propria attività l’impresa aderente si attiene scrupolosamente alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente Codice, osservando i principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti, fornitori, concorrenti, terzi.

L’impresa aderente si impegna a vigilare con la massima attenzione sull’osservanza delle regole del Codice predisponendo adeguati strumenti d’informazione, prevenzione e controllo e intervenendo, se necessario, con azioni correttive. L’impresa, inoltre, si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato programma d’informazione continua sul presente Codice.

Art. 3 – Rispetto dei diritti umani, delle risorse umane e dell’ambiente

L’impresa riconosce il valore supremo della persona umana e si impegna al rispetto dei Diritti umani prestando particolare attenzione, nell’esercizio dell’attività, alla tutela dei minori.

I dipendenti ed i collaboratori sono riconosciuti come indispensabili per il successo dell’attività dell’impresa che ne garantisce l’integrità fisica e morale, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.

L’impresa si impegna a tener conto dell’impatto ambientale delle proprie iniziative attuando comportamenti da cui non derivino conseguenze negative per l’ambiente.

Art. 4 – Conciliazione e arbitrato

L’impresa adotta preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie, sia conciliative che arbitrali avvalendosi, in particolare, dei servizi prestati dalle Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio.

Art. 5 – Aggiornamento e divulgazione del Codice

Le associazioni di categoria provvedono all’aggiornamento del Codice curandone la divulgazione.

Titolo II

La prestazione del servizio di trasloco

Art. 6 – Rispetto della normativa applicabile e della disciplina contrattuale

La corretta applicazione della normativa nazionale e regionale costituisce il principio fondamentale del presente codice e qualifica l'azienda al cospetto dei consumatori e di tutte le altre componenti del territorio nel quale essa è radicata, come le Pubbliche Amministrazioni, le altre imprese sia partner che concorrenti, le associazioni di categoria e dei consumatori medesimi. In particolare, il traslocatore si attiene alle norme del codice della strada e dell'occupazione del suolo pubblico, a quelle di diritto civile e commerciale nazionale ed internazionale nonché, consapevole di operare in ambienti sia privati che pubblici, alle norme e regolamenti condominiali. Egli applica, altresì, le norme relative alla circolazione nazionale, comunitaria ed internazionale degli arredi e degli effetti personali usati e delle merci in generale, dal punto di vista operativo, amministrativo e fiscale. Infine, rispetta le norme relative alla movimentazione e al trasporto delle merci speciali e dei beni artistici e culturali.

Il traslocatore assume un unico mandato e sottoscrive un contratto unico utilizzando il contratto tipo, elaborato dal sistema delle Camere di Commercio, nonché le condizioni generali in esso contenute; egli applica, inoltre, nello svolgimento del servizio, le norme UNI EN 12522-1 e UNI EN 12522-2 e i principi del presente Codice.

Art. 7 – Qualifica di traslocatore

Il traslocatore agisce:

- a) In qualità di autotrasportatore, con obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi, in relazione ai traslochi locali, nazionali ed europei in ambito comunitario;
- b) In qualità di spedizioniere, con obbligo di certificazione di inizio attività della specifica attività di Spedizioniere per quanto riguarda i traslochi internazionali terrestri extracomunitari, marittimi ed aerei.

Art. 8 – Requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di traslocatore

Per tutte le attività definite, descritte e normate dagli artt. 1683 e seguenti del C.C., il traslocatore deve essere iscritto nell'*Albo degli autotrasportatori per conto terzi* istituito presso le Province. Per il trasloco terrestre, nazionale/internazionale, a mezzo autocarro il traslocatore deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale/internazionale su strada di merci (con autocarri oltre 15 q.li); b) Licenza della Comunità Economica Europea per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi.

Per i traslochi extracomunitari a mezzo autocarro, valgono le norme fissate da accordi bilaterali e da convenzioni come ad esempio quelle in vigore in ambito SEE e CEMT.

Per tutte le altre attività, come ad esempio quella del trasloco internazionale marittimo e aereo, in relazione con l'esecuzione del mandato unico, attività definite, descritte e normate dagli artt. 1737 e seguenti del C.C., il traslocatore in possesso dei requisiti previsti deve essere iscritto in qualità di spedizioniere presso la CCIAA di pertinenza del suo stabilimento; il certificato camerale deve indicare la data d'inizio dell'attività.

Titolo III

Rapporti con i clienti

Art. 9 – Obbligo di lealtà

L'impresa impronta tutta la propria attività intorno alla figura del cliente. Si impegna pertanto a recepire le esigenze dei clienti e a soddisfarle al meglio nonché ad applicare loro la disciplina contrattuale di cui al precedente art. 6, comma 2, inclusi tutti i contenuti dei servizi ivi descritti, tra i quali si elencano quelli da fornire gratuitamente, ossia il sopralluogo tecnico e il preventivo di spesa.

Art. 10 – Informazione dei clienti

L'impresa informa i clienti circa l'esistenza e gli effetti del presente Codice, affiggendo il medesimo nei locali aziendali e pubblicandolo nel proprio sito internet.

Art. 11 – Regolamento

1. Il traslocatore agisce a) in qualità di autotrasportatore (obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto di terzi) in relazione ai traslochi locali, nazionali ed europei in ambito comunitario; b) in qualità di spedizioniere (obbligo di dichiarazione di attività praticata nella sede e di registrazione della data di inizio attività, per quanto riguarda i traslochi internazionali terrestri (se extracomunitari), marittimi e aerei; il traslocatore segue le norme del codice della strada e dell'Occupazione del suolo pubblico, le norme di diritto civile, e quelle del diritto commerciale nazionale ed internazionale; l'operatore del trasloco applica inoltre tutte le norme e le tecniche relative alla sicurezza nel lavoro e segue le procedure di informazione e di formazione del personale.
2. Il traslocatore acquisisce tutte le competenze, le idoneità, le autorizzazioni, le omologazioni e le licenze necessarie per la movimentazione, il trasporto e la spedizione delle merci, con particolare riguardo ai traslochi industriali e internazionali.
3. Il traslocatore applica tutte le norme relative alla sicurezza di quanti frequentano i luoghi in cui si svolge il trasloco e alla salvaguardia delle persone, degli animali, delle piante dei luoghi coinvolti nel trasloco, attivando inoltre adeguate coperture assicurative contro tutti i rischi della movimentazione e del trasporto e in relazione alla RCT/O.
4. Il traslocatore si aggiorna con continuità sulle innovazioni operative, e sulle relative normative nazionali, comunitarie e internazionali, introdotte nelle tecniche d'imballaggio, di movimentazione, di trasporto e di spedizione;
5. Il traslocatore applica le norme operative, amministrative e fiscali relative alla circolazione nazionale, comunitaria e internazionale degli arredi e degli effetti personali usati e delle merci in generale, e rispetta altresì tutte le norme relative alla movimentazione e alla circolazione in ambito nazionale e internazionale delle merci speciali e dei beni artistici e culturali.

Titolo IV Rapporti con i dipendenti

Art.12 – Contratto collettivo e sicurezza sul lavoro

Il traslocatore, nei rapporti con i propri dipendenti, applica il Contratto Collettivo di Lavoro del Trasporto e della Logistica.

Il traslocatore applica tutte le norme e gli accorgimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e segue le procedure di informazione e di formazione del personale.

Art.13 – Coinvolgimento nelle politiche aziendali

L'impresa coinvolge opportunamente i dipendenti e i collaboratori, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, nel perseguimento degli obiettivi dell'azienda.

Art.14 – Istruzioni e ordini sul rispetto del codice

L'impresa vigila affinché l'operato dei collaboratori non sia in contrasto con i principi del Codice, sia per quanto riguarda i principi di correttezza, sia per quanto riguarda gli standard di qualità.

Titolo V

Rapporti con i concorrenti

Art. 15 – Divieto di pratiche di concorrenza sleale

L'impresa aderente al Codice si astiene dal compiere atti di concorrenza sleale definiti dalla normativa italiana ed europea e da tutti gli atti che possano essere qualificati come contrari ai principi della corretta concorrenza e del libero mercato.

Art. 16 – Pubblicità

L'impresa, nelle comunicazioni pubblicitarie, osserva i principi di veridicità e correttezza e si astiene da ogni tipo di pubblicità ingannevole. Tiene conto delle responsabilità legali e delle implicazioni finanziarie conseguenti alla prestazione di una pubblicità del servizio infondata.

Le comunicazioni al pubblico dell'impresa mirano, attraverso mezzi adeguati e facilmente accessibili, principalmente a:

- informare sul prodotto e sui servizi offerti;
- evidenziare gli aspetti qualitativi e di eccellenza dell'azienda;
- determinare il rapporto tra il prodotto offerto e le reali esigenze del cliente.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 17 – Rilevanza disciplinare delle violazioni al Codice

Le infrazioni al presente Codice da parte dell'impresa, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione dello Statuto

Art. 18 – Segnalazioni

Il cliente che ritiene che l'impresa abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, in forma non anonima, al ai fini del procedimento disciplinare.

Il potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando misure informative, eventualmente tramite sondaggi a campione effettuati sulle imprese aderenti.

Per accettazione

Ragione sociale

Il Legale Rappresentante Nome Cognome

Data Firma